



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 10 febbraio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A CINQUE** **RESPINTO**  
(avverso decisioni merito gara Audax Sanluri/Calcetto Oristano del 2.11.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 21 del 28.11.2002)
  
- 2) “ **calciatore TULLI TERZO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**,  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 24.10.2007 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002) riducendosi al 30.6.2005 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante
  
- 3) “ **A.S. OLIMPUS CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.  
(avverso decisioni seguito gara Roma Calcetto/Olimpus Calcio a Cinque del 6.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 9.1.2002)
  
- 4) “ **A.S. GRIMALDI** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittori, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per nuovo esame di merito  
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2004 inflitta al calciatore Muto Claudio – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

**5) Reclamo POL. SULPIZIA**

**RESPINTO**

(avverso decisioni seguito gara Giovi Arezzo Nord/Sulpizia del 17.11.2002 (squalifica calciatori Ferrara Cristian fino al 21.01.2004 e Falasconi Giorgio fino al 21.11.2005) – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.2003)

6) “

**U.S. INTERAMNA OLIMPIA**

(avverso decisioni merito gara Interamna/Teverina del 7.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 34 dell'8.1.2003)

**ACCOLTO**, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità del reclamo del 10.12.2002 dell'U.S. Teverina proposto alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della gara a fianco indicata, ripristinando altresì il risultato di 0-0 conseguito nella gara predetta

7) “

**U.S. VANZAGHELLESE**

(avverso decisioni merito gara COB 91/Vanzaghellese del 27.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003)

**RESPINTO**

8) “

**TARANTO CALCIO**

(avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate effettive di gara – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 145/C del 29.1.2003)

**ACCOLTO**, riducendosi ad una giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già inflitta dai primi giudici alla reclamante

**9) Reclamo U.S. BELFIORESE**

**RESPINTO**

(avverso decisioni merito gara Nova Serenissima/Belfiorese del 22.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare

presso il Comitato Regionale Veneto – Com.  
Uff. n. 29 dell'8.1.2003)

- 10) “ **A.S. PUNTO FOGGIA 1989** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara San Pio X ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per Lucera/Punto Foggia 1989 del 22.12.2002 – insussistenza della dichiarata Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado inammissibilità, con rinvio degli atti al presso il Comitato Regionale Puglia Settore Giudice Sportivo di 2° Grado per l'esame di per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. merito Uff. n. 28 del 15.1.2003)

**Roma 10 febbraio 2003**